



Comune di Ospedaletti

PROVINCIA DI IM

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 19/03/2020

OGGETTO:

MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE MISURE PER GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA DELLA COMUNITA' LOCALE.

IL SINDACO

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
- l'ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- il DPCM del 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- l'Ordinanza n.1/2020 del 23/02/2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale inerente al contenimento del contagio da COVID-19.
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19".
- l'Ordinanza n.2/2020 del 01/03/2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale inerente al contenimento del contagio da COVID-19.
- l'Ordinanza n.3/2020 del 03/03/2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale inerente al contenimento del contagio da COVID-19.
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- l'Ordinanza n.4/2020 del 08/03/2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale inerente al contenimento del contagio da COVID-19.
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
- l'Ordinanza n.5/2020 del 12/03/2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale.
- l'Ordinanza n.6/2020 del 13/03/2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale.

- l'Ordinanza n.7/2020 del 15/03/2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale inerente al contenimento del contagio da COVID-19.

RICHIAMATO il Decreto Legge n.18 in data 17 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n.70 del 17.03.2020 avente ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

CONSIDERATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020.

RITENUTO dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione.

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite.

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio.

RITENUTO, pertanto, assolutamente necessario e urgente, in via precauzionale, a tutela della salute dei cittadini, adottare ogni misura idonea per ridurre al minimo le situazioni che li espongono al rischio e alla necessità di dover ricorrere ai servizi e alle cure ospedaliere.

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Sezione V del TAR Campania depositato in data 18 marzo 2020 relativamente alle ordinanze in materia sanitaria e, conseguentemente, ritenuto legittimo adottare ulteriori misure per ridurre al minimo le situazioni di rischio per la popolazione.

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

VISTO il D.Lgs. 267/2000.

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa sovracomunale:

- 1) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali. Viene garantita, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione.
- 2) è vietato l'accesso alla pista ciclopedonale nel tratto ricompreso nel territorio comunale.
- 3) la chiusura dei parchi, giardini pubblici e parchi giochi.
- 4) la limitazione dell'uso della bicicletta e dello spostamento a piedi, ritenendoli consentiti esclusivamente per spostamenti delle persone fisiche per lavoro, ragioni di salute o altre necessità (per esempio acquisto di farmaci, generi alimentari e di prima necessità). Le azioni di cui al presente punto n.4 dovranno essere eseguite adottando il principio secondo il quale deve percorrersi il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione e per il tempo strettamente necessario.
- 5) la limitazione di attività motorie (compreso passeggiate, corse, stretching e simili) e sportive di ogni genere salvo che tali attività non siano giustificate da certificazione medica.

6) che le uscite con animali da compagnia avvengano solamente per permettere l'espletamento delle esigenze fisiologiche e che le stesse siano svolte esclusivamente in prossimità della propria abitazione.

La presente ordinanza ha efficacia dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020.

RACCOMANDA

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, aree verdi, pubbliche e private, anche condominiali, nonché il rispetto delle disposizioni, contenute nei DPCM che si sono succeduti, atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a:

- alla Prefettura di Imperia - Ufficio territoriale di Governo.
- Segreteria Generale - per la registrazione e pubblicazione di legge.
- Responsabili dei Servizi dell'Ente per le rispettive competenze.
- Alla Polizia Locale di Ospedaletti.
- Comando Carabinieri Ospedaletti.

La Polizia Locale è incaricata della notifica e dell'esecuzione della stessa.

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art.650 del codice penale

IL SINDACO
CIMIOTTI Daniele



Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di OSPEDALETTI.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio del Sindaco Via XX Settembre n.34.

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Sindaco Daniele Cimiotti.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione dell'art.29 del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010 potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
- oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di notifica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/03/2020 al 03/04/2020 con il numero 321

Ospedaletti, lì 19/03/2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI
PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO**

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dott. Marco GUNTER



